

Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Romania²

Concluso il 10 dicembre 1992

Approvato dall'Assemblea federale il 28 settembre 1993³

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 16 dicembre 1993

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1994

Preambolo

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Svizzera (in seguito designati Stati dell'AELS)

e
la Romania,

Richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo d'integrazione economica in Europa e disposti a collaborare nella ricerca delle soluzioni e dei mezzi adatti ad accelerare tale processo;

Considerati l'importanza dei legami esistenti tra gli Stati dell'AELS e la Romania nonché i valori che li accomunano, e riconosciuto il desiderio degli Stati dell'AELS e della Romania di consolidare tali legami al fine di stabilire tra di essi relazioni strette e durevoli;

Vista la Dichiarazione firmata a Ginevra tra gli Stati dell'AELS e la Romania nel dicembre 1991;

Richiamati gli impegni che li legano in virtù dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, della Carta di Parigi per una Nuova Europa e in particolare dei principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;

Ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi del diritto, sui diritti dell'uomo e delle minoranze nonché sulle libertà fondamentali;

Fermamente convinti che il presente Accordo favorirà la creazione in Europa di una vasta zona di libero scambio, concorrendo quindi in maniera notevole all'integrazione europea;

Risoluti, a tal fine, ad abolire progressivamente gli ostacoli per la maggior parte dei loro scambi, conformemente all'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio⁴;

RU 1994 860; FF 1993 II 317

¹ Dal testo originale inglese.

² Gli allegati dell'Accordo sono ottenibili presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

³ Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 28 set. 1993 (RU 1994 859).

⁴ RS 0.632.21

Disposti ad esaminare, tenendo conto dei fattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni allo scopo di estenderle a settori non considerati dal presente Accordo;

Constatato che nessun disposto del presente Accordo potrebbe essere interpretato al fine di esonerare gli Stati che vi partecipano dagli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali e segnatamente dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio;

Hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo:

Art. 1 Obiettivi

1. Gli Stati dell'AELS e la Romania istaureranno progressivamente, nel corso di un periodo transitorio che scadrà al più tardi il 31 dicembre 2002, una zona di libero scambio conformemente ai disposti del presente Accordo.

2. Gli obiettivi del presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra economie di mercato nonché sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, sono i seguenti:

- a) promuovere, mediante espansione degli scambi, lo sviluppo armonico delle relazioni economiche tra gli Stati dell'AELS e la Romania e, in tal modo, favorire in questi Paesi il progresso economico, il miglioramento delle condizioni di vita e dell'occupazione, la crescita della produttività e la stabilità finanziaria;
- b) garantire agli scambi tra gli Stati parte al presente Accordo condizioni eque di concorrenza;
- c) contribuire allo sviluppo armonico e all'espansione del commercio mondiale mediante l'abbattimento degli ostacoli agli scambi.

Art. 2 Campo d'applicazione

L'Accordo si applica:

- a) ai prodotti considerati nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, eccettuati i prodotti elencati nell'allegato I;
- b) ai prodotti menzionati nel protocollo A, considerate le modalità particolari previste in tale protocollo;
- c) al pesce e agli altri prodotti del mare elencati nell'allegato II;

originari di uno Stato dell'AELS o della Romania.

Art. 3 Regole d'origine e cooperazione in materia di amministrazione doganale

1. Il protocollo B stabilisce le regole d'origine e i metodi di cooperazione amministrativa.

2. Gli Stati parte al presente Accordo adottano i provvedimenti, ivi compresi i controlli periodici da parte del Comitato misto nonché le misure in materia di cooperazione amministrativa, atti a garantire l'applicazione effettiva e armonica dei disposti degli articoli 4-9, 14 e 23 del presente Accordo nonché del protocollo B e a ridurre per quanto possibile le formalità che ostacolano gli scambi al fine di trovare soluzioni mutuamente soddisfacenti a tutte le difficoltà insite nell'applicazione di questi disposti.

Art. 4 Dazi d'importazione e gravami con effetti equivalenti

1. Nessun nuovo dazio d'importazione e nessun gravame con effetto equivalente dovranno ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell'AELS e la Romania.
2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell'AELS aboliranno, per i prodotti in provenienza dalla Romania, tutti i dazi d'importazione e tutti i gravami con effetto equivalente, ad eccezione dei dazi d'importazione e dei gravami con effetto equivalente riguardanti i prodotti elencati nell'allegato III, i quali saranno aboliti progressivamente, secondo i disposti di tale allegato.
3. Per i prodotti menzionati nell'allegato IV, originari di uno Stato dell'AELS, la Romania abolirà tutti i dazi d'importazione e gravami con effetto equivalente, conformemente ai disposti di tale allegato.

Art. 5 Dazi di base

1. Per ogni prodotto, il dazio di base al quale si applicheranno le riduzioni successive previste dal presente Accordo sarà la tassa della nazione più favorita, esigibile il 30 aprile 1993.
2. Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una qualsiasi riduzione tariffaria è applicata in tutti i casi e, in particolare, se si tratta di riduzioni stabilite conformemente all'accordo tariffario stipulato in occasione dei Negoziati commerciali multilaterali (Uruguay Round) o nell'ambito della rinegoziazione del protocollo d'adesione della Romania al GATT, i dazi ridotti sostituiranno il dazio di base menzionato al paragrafo 1 a partire dal momento in cui tali riduzioni saranno applicate.
3. I dazi ridotti calcolati giusta l'articolo 4 saranno arrotondati alla cifra decimale o, nel caso di dazi specifici, a quella centesimale.

Art. 6 Dazi fiscali

1. Le disposizioni dell'articolo 4 paragrafi 1-3 sono pure applicabili ai dazi fiscali, eccettuati i casi previsti nel protocollo C.
2. Gli Stati parte al presente Accordo possono sostituire un dazio fiscale o la componente fiscale di un dazio con una tassa interna.

Art. 7 Dazi d'esportazione e gravami con effetto equivalente

1. Nessun nuovo dazio d'esportazione e nessun gravame con effetto equivalente ostacoleranno in futuro gli scambi tra gli Stati dell'AELS e la Romania.

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell'AELS e la Romania aboliranno tutti i dazi d'esportazione ed i gravami con effetto equivalente che esistono fra di essi, eccettuati i casi previsti nell'allegato V.

Art. 8 Restrizioni quantitative delle importazioni e provvedimenti con effetto equivalente

1. Nessuna nuova restrizione quantitativa delle importazioni e nessun provvedimento con effetto equivalente potranno ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell'AELS e la Romania.

2. Le restrizioni quantitative e i provvedimenti con effetto equivalente che colpiscono le importazioni degli Stati dell'AELS saranno aboliti al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, ad eccezione dei casi previsti nell'allegato VI.

3. Le restrizioni quantitative e i provvedimenti con effetto equivalente che colpiscono le importazioni della Romania saranno aboliti al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, ad eccezione dei casi previsti nell'allegato VII.

Art. 9 Restrizioni quantitative delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente

1. Nessuna nuova restrizione quantitativa delle esportazioni e nessun provvedimento con effetto equivalente potranno ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell'AELS e la Romania.

2. Le restrizioni quantitative delle esportazioni in provenienza dagli Stati dell'AELS ed i provvedimenti con effetto equivalente saranno aboliti al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, ad eccezione dei casi previsti nell'allegato VIII.

3. Le restrizioni quantitative delle esportazioni in provenienza dalla Romania e i provvedimenti con effetto equivalente saranno aboliti con l'entrata in vigore del presente Accordo, ad eccezione dei casi previsti nell'allegato IX.

Art. 10 Eccezioni generali

Il presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni d'importazione, d'esportazione o di transito di merci, giustificati per ragioni di morale pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali e dell'ambiente, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico, di protezione della proprietà intellettuale, di regolamentazione dell'oro o dell'argento nonché di conservazione delle risorse naturali non rinnovabili, a condizione che tali provvedimenti si accompagnino a restrizioni della produzione o del consumo interni. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione mascherata nel commercio tra gli Stati parte al presente Accordo.

Art. 11 Monopoli di Stato

1. Gli Stati parte al presente Accordo opereranno affinché i monopoli di Stato con carattere commerciale siano strutturati, fatte salve le disposizioni enunciate nel pro-

tocollo D, in modo da escludere, nelle condizioni d'approvvigionamento e di commercializzazione dei prodotti, ogni forma di discriminazione tra cittadini degli Stati dell'AELS e cittadini della Romania.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli enti mediante i quali le autorità competenti degli Stati parte al presente Accordo, de jure o de facto, controllano, dirigono o condizionano in maniera notevole, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni tra Stati parte al presente Accordo. Le presenti disposizioni si applicano anche ai monopoli di Stato delegati a terzi.

Art. 12 Procedura d'informazione sui progetti di regolamenti tecnici

1. Gli Stati dell'AELS e la Romania si comunicano mutuamente, senza indugio e conformemente ai disposti dell'allegato X, il testo dei regolamenti tecnici e delle relative modifiche che intendono promulgare.

2. Gli Stati parte al presente Accordo si adopereranno affinché detta procedura sia applicata entro un termine di due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo. Qualora tale situazione non sia realizzabile entro il predetto termine, il Comitato misto accorderà una proroga.

Art. 13 Scambio di prodotti agricoli

1. Gli Stati parte al presente Accordo si dichiarano disposti a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonico degli scambi di prodotti agricoli.

2. A tale scopo, ciascuno Stato dell'AELS e la Romania stipuleranno un accordo bilaterale che prevede adeguati provvedimenti al fine di facilitare gli scambi di prodotti agricoli.

3. Nel settore veterinario, sanitario e fitosanitario, gli Stati parte al presente Accordo applicano la loro normativa in modo non discriminatorio ed evitano l'introduzione di nuovi provvedimenti che potessero ostacolare inopportuno gli scambi.

Art. 14 Dazi interni

1. Gli Stati parte al presente Accordo evitano di introdurre qualsiasi provvedimento o pratica fiscale interna tale da creare, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti originari di uno Stato dell'AELS e i prodotti simili provenienti dalla Romania.

2. I prodotti esportati verso il territorio di uno degli Stati parte al presente Accordo non possono beneficiare di deduzioni dei dazi interni di entità superiore ai dazi che li hanno gravati direttamente o indirettamente.

Art. 15 Pagamenti

1. I pagamenti relativi agli scambi di merci tra uno Stato dell'AELS e la Romania, nonché il trasferimento di tali importi verso il territorio dello Stato parte al presente Accordo nel quale risiede il creditore, non sono soggetti a restrizione alcuna.

2. Gli Stati parte al presente Accordo evitano di introdurre qualsiasi restrizione cambiaria o amministrativa per quanto concerne la concessione, il rimborso o l'accettazione di crediti a corto e medio termine relativi a transazioni commerciali a cui partecipa un residente.

3. Fintanto che la moneta della Romania non è integralmente convertibile ai sensi dell'articolo VIII dello Statuto del Fondo monetario internazionale, la Romania si riserva il diritto di applicare restrizioni cambiarie nell'ambito della concessione o dell'accettazione di crediti a corto e medio termine entro i limiti dello statuto riconosciuto alla Romania dal FMI, a condizione che dette restrizioni siano applicate senza discriminazioni. Esse saranno applicate in modo da perturbare il meno possibile il funzionamento del presente Accordo. La Romania informerà immediatamente il Comitato misto dell'introduzione di tali provvedimenti e di loro eventuali modifiche.

Art. 16 Mercati pubblici

1. Gli Stati parte al presente Accordo considerano la liberalizzazione effettiva dei loro mercati pubblici rispettivi quale obiettivo auspicato ed importante dell'Accordo.

2. Con l'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell'AELS consentiranno alle imprese della Romania di accedere alle procedure di partecipazione dei loro mercati pubblici rispettivi, conformemente all'Accordo del 12 aprile 1979⁵ relativo ai mercati pubblici, modificato dal protocollo del 2 febbraio 1987 negoziato sotto l'egida dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio⁶. Tenendo conto del processo di ristrutturazione e di sviluppo della sua economia, la Romania consentirà alle imprese degli Stati dell'AELS di accedere progressivamente e secondo le stesse condizioni alle procedure di partecipazione ai propri mercati pubblici.

3. Appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati parte adegueranno e creeranno progressivamente principi, condizioni e prassi che disciplineranno la partecipazione ai mercati offerti dalle autorità o dalle imprese pubbliche e da imprese private che beneficiano di privilegi esclusivi o speciali, in modo da garantire il libero accesso, la trasparenza e la non discriminazione tra i fornitori potenziali provenienti da Stati parte al presente Accordo. Un equilibrio rigoroso tra diritti ed obblighi sarà stabilito tra le Parti del presente Accordo al più tardi al termine del periodo transitorio.

4. Il Comitato misto raccomanda o determina, a seconda delle circostanze, le modalità pratiche del processo, segnatamente l'estensione, il calendario e le regole applicabili.

5. Gli Stati interessati, parte al presente Accordo, si sforzeranno di aderire agli accordi stipulati in questo settore nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.

⁵ RS 0.632.231.42

⁶ RS 0.632.21

Art. 17 Protezione della proprietà intellettuale

1. Gli Stati parte al presente Accordo accorderanno e assicureranno una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti relativi alla proprietà intellettuale. Essi adotteranno e applicheranno misure adeguate, efficaci e non discriminatorie per tutelare tali diritti e preservarli da ogni pregiudizio e in particolare dalla contraffazione e dalla pirateria. Obblighi specifici sono enunciati nell'allegato XI.

2. Gli Stati parte al presente Accordo adotteranno, il più presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tutte le misure necessarie per conformarsi alle clausole fondamentali delle convenzioni multilaterali di cui all'articolo 2 dell'allegato XI e si sforzeranno di applicarle, unitamente agli accordi multilaterali che favoriscono la cooperazione nell'ambito della protezione dei diritti della proprietà intellettuale.

3. Gli Stati parte al presente Accordo non imporranno ai cittadini degli altri Stati parte un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai cittadini di altri Stati in materia di proprietà intellettuale. Per ogni vantaggio o privilegio, favore o immunità accordato in virtù di:

- a) accordi bilaterali in vigore in uno Stato parte al presente Accordo al momento della sua entrata in vigore e notificati agli altri Stati parte il 1° gennaio 1994;
- b) accordi multilaterali attuali e futuri, compresi gli accordi regionali relativi all'integrazione economica, che non tutti gli Stati parte al presente Accordo hanno stipulato,

si potrà derogare a tale obbligo, sempre che detti accordi non rappresentino una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti di cittadini di altri Stati parte.

4. Due o più Stati parte al presente Accordo possono stipulare altri accordi intesi ad assicurare una protezione più estesa di quella del presente Accordo, sempre che tutti gli altri Stati parte possano aderire a tali accordi a condizioni equivalenti a quelle ivi contenute e, a tal fine, gli Stati parte siano disposti ad intavolare in buona fede negoziati.

5. Gli Stati parte al presente Accordo fisseranno le modalità appropriate di assistenza tecnica e di cooperazione tra le loro autorità rispettive. A tal fine, essi coordineranno le loro iniziative con le organizzazioni internazionali competenti.

Art. 18 Regole di concorrenza tra aziende

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo, in quanto suscettibili di ostacolare gli scambi tra uno Stato dell'AELS e la Romania:

- a) gli accordi tra aziende, le decisioni d'associazione di aziende e le pratiche concertate tra aziende che si prefiggono o riescono ad ostacolare, ridurre o falsare la libera concorrenza;
- b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o parecchie aziende, di una posizione dominante sulla totalità o su parte essenziale del territorio degli Stati parte al presente Accordo.

2. A contare dal terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, le disposizioni del paragrafo 1 si applicheranno pure alle attività delle aziende pubbliche e delle aziende alle quali gli Stati parte al presente Accordo hanno concesso privilegi esclusivi o speciali, per quanto l'applicazione di tali disposizioni non ostacoli, de jure o de facto, lo svolgimento dei loro compiti d'ordine pubblico.

3. Qualora uno Stato parte al presente Accordo ritenga che una determinata pratica sia incompatibile con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e detta pratica arrechi o rischi di arrecare grave pregiudizio agli interessi di questo Stato parte o torto materiale alla sua industria, esso può adottare provvedimenti adeguati al termine di consultazioni tenute in seno al Comitato misto o 30 giorni dopo la domanda di tali consultazioni.

Art. 19 Aiuti governativi

1. Qualsiasi forma di aiuto concessa da uno Stato parte al presente Accordo o prelevata sulle risorse di questo Stato, che falsi o rischi di falsare la concorrenza favorendo talune aziende o talune produzioni, è ritenuta incompatibile con il buon funzionamento del presente Accordo, qualora rappresenti un ostacolo agli scambi tra uno Stato dell'AELS e la Romania.

2. Tutte le pratiche contrarie ai disposti del paragrafo 1 sono valutate secondo i criteri esposti nell'allegato XII.

3. Ai fini dell'applicazione dei disposti dei paragrafi 1 e 2, gli Stati parte al presente Accordo accetteranno, durante i primi cinque anni dalla sua entrata in vigore, di considerare la Romania come zona in cui il livello di vita è anormalmente basso e la disoccupazione assume dimensioni inquietanti. Ne consegue che la Romania può concedere un aiuto più vantaggioso di quello ammesso dagli Stati dell'AELS conformemente ai criteri esposti nell'allegato XII. Alla luce della situazione economica della Romania, il Comitato misto può decidere di prorogare l'applicazione del presente disposto.

4. Gli Stati parte al presente Accordo garantiscono la trasparenza dei provvedimenti d'aiuto governativo mediante lo scambio di pareri secondo le condizioni previste nell'allegato XIII.

5. Qualora uno Stato parte al presente Accordo ritenga che una determinata pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, esso può adottare nei confronti di detta pratica adeguati provvedimenti commisurati al danno cagionato dalla stessa, secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 25.

Art. 20 Dumping

Qualora uno Stato dell'AELS constati nelle sue relazioni commerciali con la Romania pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio⁷, oppure qualora la Romania constati tali pratiche nelle sue relazioni commerciali con uno Stato dell'AELS, lo Stato parte in questione può adottare nei confronti di tali pratiche adeguati provvedimenti, conformemente

⁷ RS 0.632.21

all'Accordo che disciplina l'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio⁸ e secondo le procedure previste nell'articolo 25.

Art. 21 Misure urgenti applicabili all'importazione di taluni prodotti

Qualora l'aumento delle importazioni di una determinata merce avvenga in proporzioni e in condizioni che causano o rischiano di causare:

- a) un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili o in diretta concorrenza con lo Stato importatore parte al presente Accordo, o
- b) gravi distorsioni in un settore qualsiasi dell'economia o difficoltà tali da causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

lo Stato parte implicato può adottare adeguati provvedimenti secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 25.

Art. 22 Adeguamento strutturale

1. In deroga ai disposti dell'articolo 4, la Romania può adottare eccezionalmente e per una durata limitata provvedimenti intesi ad introdurre dazi doganali.

2. Tali provvedimenti possono essere adottati soltanto se favoriscono la creazione di nuove industrie o promuovono alcuni settori in via di ristrutturazione o confrontati con gravi difficoltà che sono all'origine, in particolare, di importanti problemi sociali.

3. I dazi all'importazione introdotti mediante questi provvedimenti e applicabili, in Romania, ai prodotti in provenienza da Stati dell'AELS non possono essere superiori al 25 per cento ad valorem e devono inglobare un elemento preferenziale nei confronti dei prodotti provenienti dagli Stati dell'AELS. Il valore complessivo delle importazioni di prodotti soggetti a tali provvedimenti non può essere superiore al 15 per cento delle importazioni totali di prodotti industriali in provenienza dagli Stati dell'AELS, quali definiti all'articolo 2, realizzate durante l'ultimo anno per il quale si dispone di dati statistici.

4. Tali provvedimenti saranno applicabili per un periodo non superiore a 5 anni, sempre che il Comitato misto non accordi un periodo più lungo. Essi cesseranno di avere validità al più tardi allo scadere del periodo transitorio.

5. Simili provvedimenti non potranno essere applicati a un prodotto qualora siano trascorsi più di tre anni dall'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative, delle tasse o dei provvedimenti con effetto equivalente, riguardanti detto prodotto.

6. La Romania informerà il Comitato misto sui provvedimenti straordinari che intende adottare e, prima della loro entrata in vigore, su richiesta degli Stati dell'AELS si avvieranno consultazioni in seno al Comitato misto per definire tali provvedimenti e per stabilire i settori nei quali saranno introdotti. Quando adotterà tali provvedimenti, la Romania comunicherà al Comitato misto le scadenze previste

⁸ RS 0.632.231.2

per l'abolizione dei dazi doganali introdotti in virtù del presente articolo. Questo scadenzario dovrà prevedere l'abolizione progressiva di detti dazi agli stessi tassi annui, al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato misto potrà fissare un calendario diverso.

Art. 23 Riesportazione e penuria grave

Qualora l'applicazione dei disposti degli articoli 7 e 9 renda possibile:

- a) la riesportazione verso un Paese terzo, nei confronti del quale lo Stato esportatore parte al presente Accordo mantiene per tale prodotto restrizioni quantitative o dazi all'esportazione, provvedimenti o gravami con effetto equivalente, o
- b) una penuria grave di un prodotto essenziale per lo Stato esportatore, parte al presente Accordo, o il rischio di una simile penuria,

e qualora le situazioni precitate causino o rischino di causare gravi difficoltà allo Stato esportatore parte al presente Accordo, quest'ultimo potrà adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 25. Le misure adottate avranno carattere non discriminatorio e verranno revocate non appena la situazione non ne giustifichi più il mantenimento.

Art. 24 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti

1. Qualora uno Stato dell'AELS o la Romania incontri o rischi di incontrare entro breve termine gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti, lo Stato dell'AELS o la Romania, a seconda dei casi, potrà adottare secondo le condizioni previste dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio⁹ provvedimenti restrittivi per gli scambi, di durata limitata e strettamente necessari al fine di rimediare alla situazione di bilancia dei pagamenti. Tali provvedimenti saranno resi progressivamente meno gravosi tenendo conto del miglioramento della bilancia dei pagamenti e saranno revocati non appena la situazione non ne giustificherà più il mantenimento. Lo Stato dell'AELS o la Romania, a seconda dei casi, informerà senza indugio gli altri Stati parte al presente Accordo nonché il Comitato misto sull'introduzione di tali provvedimenti e, se possibile, sul calendario della loro soppressione.

2. Gli Stati parte al presente Accordo si impegnano tuttavia, ai fini dell'equilibrio della bilancia dei pagamenti, a non adottare provvedimenti restrittivi.

Art. 25 Procedure d'applicazione dei provvedimenti di salvaguardia

1. Prima di avviare la procedura d'applicazione dei provvedimenti di salvaguardia enunciata nei paragrafi seguenti del presente articolo, gli Stati parte al presente Accordo si impegnano a risolvere i contenziosi che li dividono mediante consultazioni dirette e ne informano gli altri Stati parte.

2. Impregiudicati i disposti di cui al paragrafo 6 del presente articolo, uno Stato parte che intenda adottare provvedimenti di salvaguardia lo comunica senza indugio

⁹ RS 0.632.21

agli altri Stati parte e al Comitato misto, unitamente ad ogni informazione utile. Le consultazioni tra gli Stati parte avranno luogo senza indugio in seno al Comitato misto, al fine di trovare una soluzione mutuamente accettabile.

3. a) In riferimento all'articolo 19, gli Stati parte implicati offriranno al Comitato misto l'assistenza necessaria per esaminare la pratica e, eventualmente, per abolirla. Qualora lo Stato parte interessato non ponga fine alla pratica contestata entro il termine fissato dal Comitato misto o qualora quest'ultimo non giunga ad un accordo al termine delle consultazioni o dopo 30 giorni dal deposito della domanda di tali consultazioni, lo Stato parte implicato potrà adottare adeguati provvedimenti al fine di eliminare le difficoltà provocate dalla pratica di cui si tratta.
 - b) In riferimento agli articoli 20, 21 e 23, il Comitato misto esaminerà la pratica o la situazione e potrà prendere le decisioni necessarie per eliminare le difficoltà notificategli dallo Stato parte implicato. In mancanza di tale decisione nei 30 giorni che seguono la notifica del caso al Comitato misto, lo Stato parte implicato potrà adottare i provvedimenti atti a rimediare alla situazione.
 - c) In riferimento all'articolo 31, lo Stato parte implicato fornirà al Comitato misto le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione allo scopo di trovare una soluzione mutuamente accettabile. Qualora il Comitato misto non giunga ad alcuna soluzione o tre mesi siano trascorsi dalla data di notifica del caso, lo Stato parte interessato potrà adottare le misure appropriate.
4. I provvedimenti di salvaguardia adottati sono immediatamente notificati agli Stati parte al presente Accordo e al Comitato misto. Per ampiezza e durata di validità, essi sono limitati allo stretto necessario per rimediare alla situazione che ne ha provocato l'applicazione e in nessun modo possono superare il pregiudizio causato dalla pratica o dalle difficoltà in questione. La priorità va data ai provvedimenti che pregiudicano nel minore dei modi il funzionamento del presente Accordo. I provvedimenti adottati dalla Romania nei confronti di un atto o di un'omissione di uno Stato dell'AELS devono essere limitati agli scambi con questo Stato. I provvedimenti nei confronti di un atto o di un'omissione della Romania possono essere adottati unicamente dallo Stato o dagli Stati dell'AELS le cui relazioni di scambio sono state perturbate da tale atto o omissione.
5. I provvedimenti di salvaguardia sono discussi periodicamente in seno al Comitato misto al fine di valutarne le possibilità d'alleviamento, di sostituzione o di soppressione nei termini più brevi.
6. Qualora circostanze eccezionali per le quali si impone un intervento immediato escludano la possibilità di un esame preventivo, lo Stato parte implicato potrà, nelle situazioni considerate negli articoli 20, 21 e 23, applicare immediatamente i provvedimenti conservativi e provvisori strettamente indispensabili per far fronte alla situazione. Tali provvedimenti sono notificati senza indugio e, non appena possibile, consultazioni tra gli Stati parte al presente Accordo hanno luogo in seno al Comitato misto.

Art. 26 Deroghe per ragioni di sicurezza

Nessun disposto del presente Accordo impedisce ad uno Stato parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per:

- a) impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali della sua sicurezza;
- b) proteggere interessi essenziali della sua sicurezza, adempiere obblighi a livello internazionale o attuare politiche nazionali:
 - i) relativi al commercio d'armi, munizioni o materiale bellico, sempre che tali provvedimenti non arrechino pregiudizio alle condizioni di concorrenza fra prodotti non destinati ad uso specificamente militari, nonché al commercio di altre merci, materiali o servizi praticato direttamente o indirettamente per l'approvvigionamento di uno stabilimento militare; o
 - ii) relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, di armamento atomico o altri ordigni esplosivi nucleari; o
 - iii) in tempo di guerra o in altra situazione di grave tensione internazionale che rappresenta una minaccia di guerra.

Art. 27 Il Comitato misto

1. L'esecuzione del presente Accordo sarà sorvegliata e gestita dal Comitato misto istituito conformemente alla Dichiarazione di Ginevra, al quale saranno parimenti attribuiti poteri e competenze, conferiti al Comitato misto dal presente Accordo.

2. Per garantire un'esecuzione ottimale del presente Accordo, gli Stati parte si scambiano informazioni e, su richiesta singola, si consultano nell'ambito del Comitato misto. Quest'ultimo veglia in merito alla possibilità di continuare nell'abbattimento degli ostacoli agli scambi tra gli Stati dell'AELS e la Romania.

3. Il Comitato misto può decidere in merito ai casi previsti nel presente Accordo. Sugli altri problemi il Comitato misto può presentare raccomandazioni.

Art. 28 Procedure del Comitato misto

1. Per garantire un'esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce ogni volta che lo reputa necessario, ma almeno una volta all'anno. Ogni Stato parte all'Accordo può chiederne la convocazione.

2. Il Comitato misto si pronuncia all'unanimità.

3. Qualora, in seno al Comitato misto, un rappresentante di uno Stato parte al presente Accordo accetti una decisione con riserva della sua conformità a disposizioni costituzionali, la decisione stessa entrerà in vigore, se non menziona esplicitamente una data ulteriore, il giorno in cui è notificato lo scadere di tale riserva.

4. Ai fini del presente Accordo, il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno che deve disciplinare in particolare la convocazione delle riunioni, la designazione e il mandato del presidente.

5. Il Comitato misto può decidere di costituire sotto-comitati o gruppi di lavoro che esso ritiene necessari per assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti.

Art. 29 Clausola evolutiva

1. Qualora uno Stato parte al presente Accordo ritenga opportuno, nell'interesse delle economie degli Stati parte, incrementare ed approfondire le relazioni sancite dall'Accordo estendendole ad ambiti non coperti dallo stesso, esso sottoporrà una domanda motivata agli altri Stati parte al presente Accordo. Gli Stati parte al presente Accordo possono affidare al Comitato misto l'incarico di esaminare tale domanda e di presentare eventuali raccomandazioni, in particolare in vista dell'apertura di negoziati.

2. Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita al paragrafo 1 sono sottoposti a ratifica o ad approvazione degli Stati parte al presente Accordo secondo le procedure corrispondenti.

Art. 30 Servizi ed investimenti

1. Gli Stati parte al presente Accordo riconoscono l'importanza crescente di taluni settori, come quello dei servizi e degli investimenti. Nei loro sforzi volti a sviluppare ed estendere progressivamente la loro cooperazione, segnatamente nel contesto dell'integrazione europea, essi agiranno congiuntamente allo scopo di giungere ad una liberalizzazione graduale nonché all'apertura reciproca di mercati favorevoli agli investimenti e agli scambi di servizi, tenendo conto dei lavori del GATT in questo campo.

2. Gli Stati dell'AELS e la Romania discuteranno in seno al Comitato misto¹⁰ sulle possibilità di estendere ed approfondire le loro relazioni ai sensi del presente Accordo.

Art. 31 Adempimento degli obblighi

1. Gli Stati parte al presente Accordo adottano i provvedimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e all'adempimento degli obblighi che incombono loro in virtù dello stesso.

2. Qualora uno Stato dell'AELS ritenga che la Romania sia venuta meno ad un obbligo che gli incombe in virtù dell'Accordo, o viceversa, lo Stato interessato o la Romania, a seconda dei casi, potrà adottare adeguati provvedimenti secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 25.

Art. 32 Allegati e Protocolli

Gli allegati e i Protocolli del presente Accordo sono parte integrante dello stesso. Il Comitato misto può decidere di modificare sia gli allegati che i Protocolli A e B.

¹⁰ L'Austria si riserva il diritto di non includere in questi negoziati e negli eventuali accordi che ne deriveranno il traffico di transito come pure le questioni in relazione con lo stesso.

Art. 33 Relazioni commerciali rette da altri Accordi

Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra ciascuno Stato dell'AELS, da un lato, e la Romania, dall'altro, ma non alle relazioni commerciali reciproche fra Stati dell'AELS, salvo disposizione contraria del presente Accordo.

Art. 34 Unioni doganali, zone di libero scambio e commercio frontaliero

Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o la creazione di unioni doganali o di zone di libero scambio, né si oppone alla conclusione di accordi relativi al commercio frontaliero, sempre che gli stessi non abbiano conseguenze negative per il regime delle relazioni commerciali e, in particolare, per le disposizioni riguardanti le regole d'origine contenute nel presente Accordo.

Art. 35 Applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica sul territorio degli Stati parte.

Art. 36 Emendamenti

Ad eccezione di quelli menzionati all'articolo 32, gli emendamenti al presente Accordo, approvati dal Comitato misto, sono sottoposti per accettazione agli Stati parte all'Accordo, dopodiché entrano in vigore se sono stati accettati da tutte le Parti al presente Accordo. Gli strumenti d'accettazione sono consegnati al Governo depositario.

Art. 37 Adesione

1. Qualsiasi Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo, a condizione che il Comitato misto decida di approvare la sua adesione, che dovrà essere negoziata tra lo Stato candidato e gli Stati parte interessati, nei termini e alle condizioni esposte nella decisione. Lo strumento d'adesione è consegnato al Governo depositario.

2. Per lo Stato che decide di aderire, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione.

Art. 38 Ritiro e scadenza

1. Qualsiasi Stato parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta indirizzata al Governo depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data di consegna della notifica al Governo depositario.

2. Se la Romania si ritira, l'Accordo scade al termine del periodo di preavviso e, se tutti gli Stati dell'AELS si ritirano, scade al termine del periodo dell'ultimo preavviso.

3. Qualsiasi Stato membro dell'AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio¹¹ cessa ipso facto di essere Parte al presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diviene effettivo.

Art. 39 Entrata in vigore

1. Per quanto concerne gli Stati firmatari che hanno trasmesso al Governo depositario il loro strumento di ratifica o d'accettazione, il presente Accordo entra in vigore il 1° maggio 1993, purché fra i predetti Stati figurino pure la Romania.

2. Per uno Stato firmatario che deposita il proprio strumento di ratifica o d'accettazione dopo il 1° maggio 1993, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla consegna di tale strumento al Governo depositario, a condizione che, per la Romania, l'Accordo entri in vigore al più tardi alla stessa data.

3. Già all'atto della firma dell'Accordo, ciascuno Stato firmatario può dichiarare che, nel corso di una fase iniziale, applicherà l'Accordo in modo provvisorio se quest'ultimo non può entrare in vigore per il suddetto Stato il 1° maggio 1993, a condizione che esso sia entrato in vigore per la Romania.

Art. 40 Governo depositario

Il Governo di Svezia, in qualità di Governo depositario, notifica a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Accordo o che vi hanno aderito, il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'adesione, nonché l'entrata in vigore del presente Accordo, la sua scadenza o qualsiasi ritiro di uno Stato parte.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ginevra il 10 dicembre 1992, in un solo esemplare in lingua inglese depositato presso il Governo di Svezia. Il Governo depositario ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari ed aderenti.

(Seguono le firme)

¹¹ RS 0.632.31

Protocollo d'intesa relativo all'Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Romania

Concluso il 10 dicembre 1992

Approvato dall'Assemblea federale il 28 settembre 1993¹²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 16 dicembre 1993

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1994

1. Gli Stati dell'AELS e la Romania riconoscono l'esistenza di un certo parallelismo tra la portata delle concessioni nell'ambito delle tariffe doganali, delle restrizioni quantitative e delle tasse e misure con effetto equivalente al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Romania, da un lato, e l'Accordo europeo tra CE e Romania dall'altro. Gli Stati dell'AELS e la Romania riconoscono parimenti che detto parallelismo dovrebbe essere preservato in linea di massima durante tutto il periodo transitorio. La possibilità di stabilire lo stesso parallelismo tra concessioni negoziate in condizioni particolari sarà esaminata in seno al Comitato misto.

2. Se le aliquote dei dazi di base fissate in applicazione dell'articolo 5 paragrafo 1 divergono da quelle risultanti conformemente all'articolo 8 paragrafo 3 dell'Accordo europeo CE-Romania, la Romania applicherà queste aliquote nell'ambito dell'Accordo AELS-Romania.

3. Qualora, nel corso di un periodo uguale a quello di deroga al principio degli aiuti governativi di cui all'articolo 19 paragrafo 3, e tenuto conto dell'estrema sensibilità del mercato dell'acciaio, le importazioni di taluni prodotti siderurgici particolari originari di uno Stato parte al presente Accordo pregiudichino o rischino di pregiudicare gravemente i fabbricanti di prodotti simili di questo Stato, o di perturbare seriamente il mercato dell'acciaio di un altro Stato parte, i due Stati parte intavoleranno al più presto consultazioni al fine di trovare una soluzione adeguata. In questo intervallo di tempo e nonostante altre disposizioni del presente Accordo, segnatamente gli articoli 21 e 25, se circostanze eccezionali esigono un intervento immediato, lo Stato parte importatore può adottare senza indugio restrizioni quantitative o altre soluzioni strettamente necessarie per rimediare alla situazione, nel rispetto dei suoi obblighi internazionali e multilaterali.

4. Le misure di sospensione totale e parziale dei dazi doganali, adottate temporaneamente in applicazione della Decisione n. 812/1991 del governo rumeno sono valide soltanto sino al 31 dicembre 1992.

5. L'espressione «aliquota dei dazi riscossi» designa i dazi figuranti nella tariffa doganale (dazi autonomi, usuali e sospesi nonché i contingenti doganali «permanenti» figuranti nella tariffa doganale). Questa espressione non concerne le sospensioni temporanee ed i contingenti tariffari temporanei.

¹² Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 28 set. 1993 (RU 1994 859).

6. Riguardo all'articolo 22 paragrafo 3, in caso di disaccordo sul valore reale delle importazioni di prodotti industriali, ci si riferirà alle statistiche del commercio internazionale, come quelle della CEE/ONU, del GATT e dell'OCSE.

7. Conformemente all'articolo 3 del Protocollo A, la Romania può instaurare un sistema di misure di compensazione dei prezzi. Gli Stati dell'AELS hanno convenuto di fornire assistenza tecnica per la costituzione e l'attuazione di tale sistema.

8. Gli Stati dell'AELS e la Romania hanno convenuto di coordinare strettamente i loro sforzi allo scopo di formare le persone che saranno chiamate ad applicare la procedura semplificata enunciata nel Protocollo B per quanto riguarda la produzione, il controllo e la verifica del certificato d'origine, affinché possano essere autorizzate ad applicare questa procedura. Occorrerà ricorrere alla procedura semplificata in modo restrittivo e il Sotto-comitato per le questioni d'origine e doganali dovrà deliberare in merito all'applicazione di detta procedura.

9. a) Gli Stati dell'AELS e la Romania hanno convenuto che le disposizioni dell'articolo 23 del Protocollo B non saranno applicabili prima del 1° gennaio 1994. Il Comitato misto potrà prorogare questa deroga tenendo conto della prassi in uso tra la Romania e la Comunità europea.

b) Qualora si constati che, a seguito della deroga ai disposti dell'articolo 23 del Protocollo B, un prodotto è importato nel territorio di uno Stato parte al presente Accordo in quantità maggiori e in condizioni che danneggiano o rischiano di danneggiare gravemente i produttori di merci simili o in diretta concorrenza con lo Stato parte interessato, le disposizioni dell'articolo 23 saranno rimesse in vigore per il prodotto in questione.

c) Per quanto concerne la procedura d'adozione dei provvedimenti di salvaguardia, i disposti dell'articolo 25 dell'Accordo, ed in particolare i paragrafi 3 lettera b) e 6, saranno applicati *mutatis mutandis*.

10. Allo scopo di non ostacolare la creazione di un efficace sistema di trattamento elettronico dei dati amministrativi nell'ambito dei servizi doganali, gli Stati dell'AELS e la Romania hanno convenuto d'interpretare il termine «trasmissione» di cui agli articoli 8 e 12 del Protocollo B dell'Accordo come segue: nei casi in cui le dichiarazioni d'importazione siano trasmesse mediante mezzi informatici alle autorità doganali dello Stato importatore, spetta a queste decidere quando e in che misura tali documenti relativi al certificato d'origine dovranno effettivamente essere trasmessi, nell'ambito e in applicazione delle disposizioni della legislazione doganale pertinente dello Stato importatore.

11. Ai fini del presente Accordo, per «società» di uno Stato dell'AELS o della Romania si intende una società o impresa costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio o della Romania, a seconda dei casi.

12. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, per «cittadino» si intende, nel caso della Romania, una persona fisica che possiede la qualità di cittadino della Romania.

13. Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 19 paragrafo 3, gli Stati parte al presente Accordo hanno convenuto che l'espressione «più vantaggioso» si riferisce

all'importo dell'aiuto accordato sulla base dei provvedimenti enunciati nell'allegato XII lettera c) e che l'applicazione di provvedimenti normalmente incompatibili ai sensi delle disposizioni della lettera d) potrebbe essere temporaneamente giustificata dal processo di ristrutturazione economica in atto in Romania, sempre che queste prassi siano compatibili con le norme applicabili agli aiuti pubblici conformemente all'Accordo istitutivo di un'Associazione tra la Romania e la Comunità europea, come è applicato dalle Parti al predetto accordo.

14. Gli Stati dell'AELS e la Romania hanno convenuto di tenere consultazioni in seno al Comitato misto per esaminare la possibilità di completare i criteri enunciati negli allegati XII e XIII dell'articolo 19 con criteri scaturiti dall'Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Comunità economica europea sulla creazione di uno Spazio economico europeo, dopo che tale Accordo sarà entrato in vigore.

15. Gli Stati dell'AELS e la Romania ritengono che, nel caso di controversie che non possano essere risolte mediante consultazioni tra gli Stati parte interessati o in seno al Comitato misto, può essere prevista una procedura d'arbitrato. Il Comitato misto dovrà riesaminare questa possibilità, ad esempio riguardo alle disposizioni dell'articolo 18.

16. Gli Stati parte al presente Accordo intraprenderanno gli sforzi necessari per propiziare la ratificazione, se possibile entro il termine di un anno.

**Accordo
in forma di scambio di lettere
tra la Confederazione Svizzera e la Romania
relativo al commercio di prodotti agricoli**

Concluso il 12 marzo 1993

Approvato dall'Assemblea federale il 28 settembre 1993¹³

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 16 dicembre 1993

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1994

Liviu Páunescu
Capo della Delegazione rumena

Bucarest, 12 marzo 1993

Signor Sven Meili
Capo della Delegazione svizzera
Bucares

Signor Ambasciatore,

In data odierna accuso ricevuta della Sua lettera del seguente tenore:

«Mi pregio riferirmi alle trattative sugli accordi applicabili al commercio dei prodotti agricoli tra la Confederazione svizzera (dappresso: la Svizzera) e la Romania svoltisi nel quadro dei negoziati per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Romania e aventi per oggetto segnatamente l'applicazione dell'articolo 13 di questo Accordo.

Con la presente Le comunico i risultati delle trattative:

- I. Concessioni tariffali accordate dalla Svizzera alla Romania alle condizioni enunciate nell'allegato I alla presente lettera;
- II. ai fini dell'applicazione dei disposti dell'allegato I, l'allegato II alla presente lettera definisce le regole d'origine e le modalità di cooperazione amministrativa;
- III. l'inclusione dei predetti allegati I e II quali parti integranti del presente Accordo.

Inoltre la Svizzera e la Romania esamineranno tutte le difficoltà che potrebbero sorgere in merito agli scambi di prodotti agricoli e si sforzeranno di trovare adeguate soluzioni. Entrambi i Paesi intendono continuare i loro sforzi volti alla liberalizzazione progressiva del commercio di prodotti agricoli nell'ambito delle rispettive politiche agricole, nel rispetto dei loro impegni internazionali e tenendo conto dei risultati dell'Uruguay Round.

¹³ Art. 1 cpv. 1 lett. c del DF del 28 set. 1993 (RU 1994 859).

Le disposizioni della presente lettera non ostacoleranno in nessun modo il proseguimento delle politiche agricole di Svizzera e Romania, né l'adozione di qualsiasi misura in relazione con dette politiche.

Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fin tanto che rimarrà in vigore il Trattato del 29 marzo 1923¹⁴ tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure ed entrerà in vigore o sarà applicato provvisoriamente alla data dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Romania. Esso rimarrà in vigore finché le sue Parti contraenti rimarranno Parti contraenti dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Romania.

Il ritiro, da parte della Romania o della Svizzera, dall'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Romania porrà fine al presente accordo in forma di scambio di lettere che non sarà più valido a contare dalla stessa data in cui il ritiro diverrà effettivo.

Le sarei grato se mi volesse confermare l'accordo del Governo della Romania in merito al contenuto della presente lettera.»

Mi pregio confermarle l'accordo del Governo della Romania in merito al contenuto di questa lettera.

Gradisca, signor Ambasciatore, l'espressione della mia alta considerazione.

Per la Romania:

Liviu Păunescu

¹⁴ RS 0.631.112.514

Allegato I

Concessioni tariffali accordate dalla Confederazione Svizzera alla Romania

A contare dall'entrata in vigore o dall'applicazione provvisoria dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Romania, la Svizzera¹⁵ accorderà alla Romania le seguenti concessioni tariffali¹⁶ per i prodotti originari della Romania.

A. Soppressione del dazio

Voce della tariffa doganale svizzera ¹⁷	Designazione delle merci
	Cavalli, vivi:
0101.1100	– riproduttori di razza pura
	– altri:
0101.1910	– – da macello
0104.1000	Animali vivi della specie ovina
0104.2000	Animali vivi della specie caprina
ex 0106.0090	Altri animali vivi
	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:
0201.1000	– in carcasce o mezzene
0201.2000	– altri pezzi non disossati
0201.3000	– disossate
	Carni della specie bovina, congelate:
0202.1000	– in carcasce o mezzene
0202.2000	– altri pezzi non disossati
0202.3000	– disossate
	Carni di animali della specie suina (comprese quelle di cinghiali), fresche, refrigerate o congelate:
	– fresche o refrigerate:
0203.1100	– – in carcasce o mezzene
0203.1200	– – prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati
0203.1900	– – altre
	– congelate:
0203.2100	– – in carcasce o mezzene
0203.2200	– – prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati
0203.2900	– – altre

¹⁵ Le concessioni saranno consentite ugualmente dal Principato del Liechtenstein fintantoché il Trattato del 29 marzo 1923 resta in vigore (RS 0.631.112.514).

¹⁶ Per le voci assoggettate a provvedimenti non tariffali, la Svizzera si riserva il diritto di adeguare le concessioni allo scopo di tener conto di eventuali modifiche future del regime svizzero d'importazione di prodotti agricoli e, in particolare, di quelle stabilite nel corso di negoziati (ad es. i negoziati dell'Uruguay Round). I margini preferenziali risultanti dall'Allegato I del presente Accordo saranno mantenuti per le possibilità d'accesso correnti al momento dell'introduzione di un nuovo regime.

¹⁷ RS 632.10 allegato

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate:
0204.1000	– carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate
	– altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate:
0204.2100	– – in carcasse o mezzene
0204.2200	– – in altri pezzi non disossati
0204.2300	– – disossate
0204.3000	– carcasse e mezzene di agnello, congelate
	– altre carni di animali della specie ovina, congelate:
0204.4100	– – in carcasse o mezzene
0204.4200	– – in altri pezzi non disossati
0204.4300	– – disossate
0204.5000	– carni di animali della specie caprina
0205.0000	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:
0206.1000	– della specie bovina, fresche o refrigerate
0206.3000	– della specie suina, fresche o refrigerate
0207.5000	Fegati di volatili, congelati
0510.0000	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
0603.1011	Garofani, recisi, freschi, importati nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre
0603.1012	Rose, recise, fresche, importate nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre
0603.9010	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, essiccati, allo stato naturale
ex 0702.0000	Pomodori, freschi o refrigerati, importati nel periodo dal 1° novembre a 31 marzo
0703.1090	Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati, escluse le cipolline da semina
0704.1000	Cavolfiori e cavoli broccoli, freschi o refrigerati
0704.9010	Cavoli rossi, cavoli bianchi (compresi i cavoli a punta), cavoli di Milano, freschi o refrigerati
0709.5100	Funghi commestibili, freschi o refrigerati
0709.5200	Tartufi, freschi o refrigerati
0709.6011	Peperoni, freschi o refrigerati, importati nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo
0712.3000	Funghi e tartufi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati
	Legumi da granella, secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati:
0713.1010	– piselli (<i>Pisum sativum</i>)
0713.3310	– fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>)
0714.2000	Patate dolci, fresche o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets
0802.3100	Noci comuni, fresche o secche, con guscio
0802.3200	Noci comuni, fresche o secche, sgusciate
0806.2000	Uve, secche
0809.1010	Albicocche, fresche, alla rinfusa o in imballaggio aperto

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
0809.1090	Albicocche, fresche, in altro imballaggio
0809.4010	Prugne e prugnone, fresche
0809.4090	– alla rinfusa o in imballaggio aperto
	– in altro imballaggio
0810.1000	Fragole, fresche
0810.2000	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi
0810.3000	Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uvaspina, freschi
0810.4000	Mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del genere «Vaccinium», freschi
0813.1000	Albicocche, secche
0813.2010	Prugne, secche, intere
0909.2000	Semi di coriandolo
0909.5000	Semi di finocchio; bacche di ginepro
0910.4000	Timo; foglie di alloro
1211.9090	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati, diversi dalle radici di liquirizia e di ginseng
1403.1000	Saggina per scope (Sorghum vulgare var. technicum)
1602.2010	Preparazioni a base di fegato d'oca

B. Riduzione tariffale del 50 %

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo	
		normale	concessione
0207.2100	Galli e galline, interi, congelati	30.00	15.00
0207.2300	Anatre, oche e faraone, intere, congelate	30.00	15.00
0207.3100	Fegati grassi di oche o di anatre, freschi o refrigerati	45.00	22.50
0207.4100	Pezzi e frattaglie di galli o galline, diversi dai fegati, congelati	30.00	15.00
0207.4200	Pezzi e frattaglie di tacchini o di tacchine diversi dai fegati, congelati	30.00	15.00
0207.4300	Pezzi e frattaglie di anatre, di oche o di faraone diversi dai fegati, congelati	30.00	15.00
0208.1000	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di conigli o di lepri	30.00	15.00
0603.9090	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, diversi da quelli freschi o essiccati	250.00	125.00
0704.2000	Cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati	10.00	5.00
0704.9090	Cavoli, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati diversi dai cavoletti di Bruxelles, i cavoli rossi, i cavoli bianchi (compresi i cavoli a punta), cavoli di Milano	10.00	5.00

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo	
		normale	concessione
0705.2100	Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>), fresca o refrigerata	7.00	3.50
0707.0000	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	10.00	5.00
0708.1000	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), anche sgranati, freschi o refrigerati	10.00	5.00
0708.2000	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.), anche sgranati, freschi o refrigerati	10.00	5.00
0708.9000	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.), anche sgranati, freschi o refrigerati	10.00	5.00
0709.1000	Carciofi, freschi o refrigerati	10.00	5.00
0709.3000	Melanzane, fresche o refrigerate	10.00	5.00
0712.9090	Miscele di ortaggi o legumi, secche, non contenenti patate, in recipienti non eccedenti 5 kg	40.00	20.00
0713.1090	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), secchi, diversi da quelli in grani interi, non lavorati	4.50	2.25
0807.1000	Meloni, compresi i cocomeri	10.00	5.00
	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi:		
2002.9010	– in recipienti eccedenti 5 kg	13.00	6.50
2002.9029	– in recipienti non eccedenti 5 kg	23.00	11.50
	Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti:		
2204.2120	– non eccedenti 2 l	35.00	17.50
2204.2920	– eccedenti 2 l	30.00	15.00

C. Riduzione tariffale dei 20 %

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo	
		normale	concessione
0207.1000	Volatili interi, freschi o refrigerati	30.00	24.00
0207.2200	Tacchini e tacchine, interi, congelati	30.00	24.00
	Formaggi e latticini:		
0406.1090	– formaggi freschi, non affinati né coagulati e ricotta, esclusi Mascarpone, Ricotta Romana e Mozzarella	50.00	40.00
0409.0000	Miele naturale	60.00	48.00
0603.1019	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, importati nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre, diversi dai garofani o dalle rose	25.00	20.00
0712.2000	Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	20.00	16.00

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo	
		normale	concessione
0812.2000	Fragole, temporaneamente conservate, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	10.00	8.00
	Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 o dalle albicocche; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:		
0813.2090	– prugne, non intere	36.00	28.80
0813.3000	– mele	45.00	36.00
	– pere:		
0813.4011	– – intere	12.00	9.60
0813.4019	– – altri	45.00	36.00
1602.4110	Prosciutto in scatola	65.00	52.00

*Allegato II***Regole d'origine e modalità di cooperazione amministrativa applicabili ai prodotti agricoli menzionati nel presente Accordo**

1. (1) Per l'applicazione del presente Accordo, un prodotto è considerato originario della Romania qualora sia stato interamente ottenuto in questo Paese.
 - (2) Sono considerati interamente ottenuti in Romania: a) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
b) gli animali viventi ivi nati ed allevati;
c) i prodotti provenienti da animali viventi ivi allevati;
d) le merci ivi fabbricate esclusivamente a partire da prodotti considerati alle lettere a)–c).
 - (3) I materiali da imballaggio ed i recipienti da condizionamento che contengono un prodotto non vanno presi in considerazione per stabilire se quest'ultimo sia stato o meno interamente fabbricato sul posto e non è neppure necessario stabilire se i materiali d'imballaggio o i recipienti per il condizionamento siano o meno originari.
2. In deroga al paragrafo 1, sono parimenti considerati prodotti originari quelli menzionati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco che figura nell'appendice al presente Allegato, ottenuti in Romania e contenenti materie non necessariamente originarie del luogo, con riserva che siano adempiute le condizioni definite nella colonna 3 relativa alle lavorazioni e trasformazioni.
3. (1) Il trattamento previsto nel presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che dalla Romania sono trasportati direttamente in Svizzera senza passare attraverso il territorio di un altro Stato. Tuttavia i prodotti originari della Romania che costituiscono un invio unico, non frammentato, possono essere trasportati attraverso il territorio di Stati diversi da Svizzera o Romania, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo su detti territori, sempre che il transito sia giustificato da ragioni geografiche ed i prodotti in questione rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dei Paesi di transito o di deposito, non vengano commerciati o consumati e non abbiano subito altre operazioni se non quelle di scarico e carico o quelle destinate a garantirne la conservazione.
 - (2) Alle autorità doganali del Paese d'importazione deve essere fornita la prova dell'avvenuta osservanza delle condizioni enunciate al paragrafo (1) in conformità delle disposizioni dell'articolo 12 paragrafo 6 del Protocollo B dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Romania.
4. Conformemente al presente Accordo, i prodotti originari ivi definiti sono importati in Svizzera su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o di una fattura corredata di una dichiarazione dell'esportatore, rilasciata o redatta secondo le disposizioni del Protocollo B dell'Accordo tra AELS e Romania.

5. Le disposizioni contenute nel Protocollo B dell'Accordo tra Stati dell'AELS e Romania relativo al ristorno o all'esenzione dai dazi, ai certificati d'origine e agli accordi di cooperazione amministrativa si applicano *mutatis mutandis*, restando inteso che il divieto del ristorno o dell'esenzione dai dazi, oggetto di queste disposizioni, diviene esecutivo soltanto per i prodotti del tipo di quelli cui si applica l'Accordo tra AELS e Romania.

Appendice dell'allegato II

Elenco dei prodotti ai quali si fa riferimento nel paragrafo 2 dell'Allegato II e per i quali si applicano criteri diversi dall'ottenimento integrale.

Voce di tariffa ¹⁸	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
1	2	3
ex 0406	Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, esclusi Mascarpone, Ricotta Romana, Mozzarella	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 4 devono essere già prodotti originari
ex 0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	Fabbricazione in cui tutti i fiori utilizzati devono essere già prodotti originari
ex 0712	Miscele di ortaggi o legumi, secchi, non contenenti patate, in recipienti non eccedenti 5 kg	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi utilizzati devono essere già prodotti originari
ex 0802	Noci comuni, fresche o secche, anche sgusciate	Fabbricazione in cui tutte le noci comuni utilizzate devono essere già prodotti originari
ex 0812	Fragole, temporaneamente conservate (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	Fabbricazione in cui tutte le frutta utilizzate devono essere già prodotti originari
ex 0813	Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo	Fabbricazione in cui tutte le frutta utilizzate devono essere già prodotti originari
ex 1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, anti-parassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati, escluse le radici di liquirizia e di ginseng	Fabbricazione in cui tutte le piante e parti di piante utilizzate devono essere già prodotti originari
ex 1602	Preparazioni a base di fegato d'oca; prosciutto in scatola	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 2 devono essere già prodotti originari

¹⁸ RS 632.10 allegato

Voce di tariffa	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
1	2	3
ex 2002	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi quelli interi o in pezzi, in recipienti eccedenti 5 kg oppure in recipienti non eccedenti 5 kg	Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati del capitolo 7 devono essere già prodotti originari
ex 2204	Vini dolci, specialità e mistelle	Fabbricazione in cui tutte le uve ed i prodotti da esse derivanti utilizzati devono essere già prodotti originari

Campo d'applicazione della Convenzione il 1° febbraio 1994

Stati partecipanti	Ratificazione		Entrata in vigore	
Finlandia	30 agosto	1993	1° ottobre	1993
Norvegia	28 maggio	1993	1° luglio	1993
Romania	26 aprile	1993	1° maggio	1993
Svezia	1° aprile	1993	1° maggio	1993
Svizzera	16 dicembre	1993	1° febbraio	1994

